

Ti trovi in: [CNA Interpreta](#) / [Ambiente e sicurezza](#) / [Ambiente](#) / [Rifiuti](#) / [Sistri](#)

[Torna all'elenco](#)

1/3/2010

SISTRI: prorogati di 30 giorni i termini di iscrizione

Vedi anche

[Storico](#)

Concessa all'ultimo minuto la proroga dei termini per l'iscrizione al SISTRI dei soggetti obbligati.

Il DM 15 febbraio 2010 recante modifiche ed integrazioni al DM 17/12/2009, che ha istituito il SISTRI, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/2/2010 ed è in vigore dal 28/2/2010.

In questo nuovo decreto è stata prevista la tanto attesa proroga di 30 giorni per i termini di iscrizione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Pertanto i nuovi termini per l'iscrizione al Sistri sono:

1) Per il primo gruppo di soggetti obbligati (art. 1 co. 1 lett. a del DM 17/12/2009) il nuovo termine è il 30/3/2010. Fanno parte del 1° gruppo:

- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, comprese le imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi (art. 212 co. 8 del D. Lgs. 152/06) con oltre 50 dipendenti;
- le imprese ed gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti con oltre 50 dipendenti;
- i commercianti e intermediari di rifiuti;
- i consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali (art. 212 c. 5 del D. Lgs. 152/06);
- le imprese che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti;
- i soggetti coinvolti nel trasporto intermodale dei rifiuti.

2) Per il secondo gruppo di soggetti obbligati (art. 1 co. 1 lett. b del DM 17/12/2009) il nuovo termine è il 29/4/2010. Fanno parte del secondo gruppo:

- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, compresi coloro che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi (art. 212 co. 8 del D. Lgs. 152/06) fino a 50 dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti tra 50 e 11 dipendenti.

Nel DM 15/2/2010, che si allega, sono inoltre previste altre novità che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti.

A cura di Mara Zavatti

Interpretazione Normativa

SISTRI: prorogati di 30 giorni i termini di iscrizione

Il DM 15 febbraio 2010, recante modifiche ed integrazioni al DM 17/12/2009, che ha istituito il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, è stato pubblicato nella GU n. 48 del 27/2/2010 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, e cioè il 28/2/2010.

Il nuovo decreto correttivo, oltre a concedere la proroga di 30 giorni per l'iscrizione al SISTRI dei soggetti obbligati, contiene molte altre novità e modifiche, alcune di queste già anticipate nel portale SISTRI come FAQ o nella "Nota esplicativa dei costi".

Segue una sintesi dei contenuti del DM 15/2/2010.

Proroga di termini (art. 1)

I termini previsti dall'art. 3, co. 1 del DM 17/12/2009, entro i quali i soggetti sono tenuti all'iscrizione al SISTRI, sono prorogati di trenta giorni.

Questo significa che i nuovi termini sono i seguenti:

1) Per il primo gruppo di soggetti obbligati (art. 1 co. 1 lett. a del DM 17/12/2009) il termine slitta dal 28/2/2010 al 30/3/2010. Fanno parte del 1° gruppo:

- imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi, compresi coloro che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi (art. 212 co. 8 del D. Lgs. 152/06) con oltre 50 dipendenti;
- le imprese ed gli enti produttori che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti con oltre 50 dipendenti;
- i commercianti e intermediari di rifiuti;
- i consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali (cat. 2,3,4,5, dell'Albo gestori);
- le imprese e gli enti che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti;
- i soggetti coinvolti nel trasporto intermodale dei rifiuti.

2) Per il secondo gruppo di soggetti obbligati (art. 1 co. 1 lett. b del DM 17/12/2009) il termine slitta dal 30/3/2010 al 29/4/2010. Fanno parte del secondo gruppo:

- imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi, compresi coloro che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi (art. 212 co. 8 del D. Lgs. 152/06) fino a 50 dipendenti;
- le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti tra 50 e 11 dipendenti.

Estensione della videosorveglianza agli impianti di incenerimento (art. 2)

L'obbligo, già previsto per le discariche, di dotarsi di apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi dall'impianto, si applica anche agli impianti di incenerimento dei rifiuti.

Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti (art. 3)

Il DM riprende ciò che era stato anticipato nelle "Note esplicative dei costi" all'interno del portale SISTRI, prevedendo che le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti derivanti dalla loro attività di recupero e smaltimento (art. 184, co. 3, lett. g del D. Lgs. 152/06), sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori, indipendentemente dal numero dei dipendenti, entro il 30/3/2010.

Attività di raccolta e trasporto di rifiuti: richiesta USB (art. 4)

Le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali (cat. 2,3,4,5, dell'Albo gestori) possono richiedere il dispositivo USB per la sola sede legale oppure ulteriori dispositivi per ciascuna unità locale.

Resta fermo l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.

Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale, il contributo è versato

per ciascuna unità locale, fermo restando l'obbligo di pagare il contributo per la sede legale e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.

Le imprese che, alla data di entrata in vigore del DM 15/2/2010, abbiano provveduto all'iscrizione al SISTRI, qualora intendano usufruire di questa facoltà, devono richiedere i dispositivi per unità locale rivolgendosi al numero verde 800 00 38 36.

Modalità di pagamento dei contributi (art. 5)

E' stato integrato l'allegato II del DM 17/12/2009 con il paragrafo "Modalità di pagamento dei contributi" che, in parte corrisponde alla Sezione "Modalità di pagamento" del portale SISTRI e alla "Nota esplicativa dei costi" che era allegata a tale Sezione, in parte rappresenta una novità.

A) Per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo è dovuto:

- per ciascuna unità locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti;
- per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unità locale o della sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti.

Per le unità locali in cui sono state individuate più unità operative per ciascuna delle quali è stato richiesto un dispositivo, il calcolo dei contributi è effettuato per ogni unità operativa.

B) Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.

C) Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto è dato dalla sommatoria dei singoli contributi dovuti per le quantità delle diverse tipologie di rifiuti gestiti. I rifiuti urbani sono equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti non pericolosi.

Per le discariche il contributo è versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti non pericolosi o pericolosi).

Le seguenti tipologie di impianti:

- discariche (D1, D5, D12);
- demolitori/rottamatori;
- frantumatori;
- inceneritori (D10);
- impianti di coincenerimento (R1);
- impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9);
- impianti compostaggio e di digestione anaerobica;
- impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9);

sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come una unica "attività di gestione dei rifiuti" (art.4, comma 2, del decreto). Pertanto, un'unità che effettua, nell'ambito dello stesso impianto, più operazioni di recupero/smaltimento e' tenuta a versare, comunque, una sola volta il contributo.

Osservazioni: queste istruzioni sono stato oggetto di richiesta di chiarimento, al momento della loro pubblicazione sul portale. Il DM le ripropone tal quali senza rispondere al dubbio che avevamo posto, ossia cosa si intenda per "è tenuta a versare una sola volta il contributo". Se ad esempio nell'ambito della stessa unità locale si svolge attività di recupero di materia R3 e frantumazione significa che si paga un solo contributo? Se sì quale, dal momento che gli importi sono diversi? Oppure significa che l'importo va versato in un'unica soluzione?

Per le "attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo è dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell'unità locale. In questo caso, nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante sezioni 2A quante sono le attività di recupero e/o smaltimento svolte nell'unità locale o operativa di riferimento.

Osservazioni: si segnala che in vari incontri pubblici, i funzionari ministeriali hanno sempre indicato che le quantità di rifiuti gestite in R13 vanno così considerate:

- se le quantità in R13 sono utilizzate integralmente all'interno della stessa attività per altri trattamenti (es: R4, R5), le quantità in R13 non devono essere considerate;
- se le quantità in R13 non sono trattate all'interno della stessa attività, ma presso un altro impianto, occorre considerarle integralmente;
- se le quantità in R13 sono utilizzate parzialmente presso l'attività in esame, mentre la rimanente quota è destinata ad altri impianti, occorre considerare solamente quest'ultima quota.

Per i demolitori, i rottamatori ed i frantumatori, il contributo da versare è quello previsto per la specifica attività svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate dall'impianto. Il contributo è versato sulla base della quantità dichiarata di rifiuti trattati.

Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti derivanti da tali attività (art. 184, co. 3, lett. g, del D. Lgs. 152/06), sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria dei gestori sia in quella dei produttori e a versare i contributi per ciascuna categoria di appartenenza.

D) Per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo è dovuto per la sede legale, per le eventuali unità locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti.

Per le imprese che trasportano sia rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato dalla sommatoria dei contributi dovuti per i quantitativi autorizzati delle due tipologie di rifiuti.

Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i veicoli è dovuto unicamente per l'importo relativo ai rifiuti pericolosi.

E) Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti (art. 212, co. 8, D. Lgs. 152/06), il contributo è dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza. Inoltre, sono tenute a versare il contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, pari 100 euro per i primi due veicoli e a 150 Euro per i successivi veicoli.

Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo sia per il trasporto di rifiuti speciali sia prodotti in proprio sia prodotti da terzi (art. 212 co. 5 e 8 del D. Lgs. 152/2006), si applica il contributo previsto per i veicoli adibiti ai trasporto di rifiuti prodotti da terzi.

F) Per i comuni della Regione Campania, il contributo è determinato in base al numero degli abitanti.

G) Per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo è dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.

H) Per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e loro società di servizi il contributo dovuto è determinato con riferimento alla specifica categoria.

Il pagamento del contributo può essere effettuato mediante:

- un unico versamento comprendente l'importo complessivo dei contributi dovuti per tutte le unità locali;
- più versamenti distinti per ciascuna unità locale;
- per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, un unico versamento comprendente l'importo dei contributi dovuti per la sede legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto dei rifiuti.

Il DM prosegue con le istruzioni per il pagamento, già contenute nella Sezione "Modalità di pagamento" del portale SISTRI. Per commento su questo punto si rimanda all'interpretazione normativa: "pubblicato il DM che istituisce il sistri" inserita sul nostro portale il 4.1.2010 (link "[vedi anche](#)").

[Indirizzo di posta elettronica per l'iscrizione al SISTRI](#) (art. 6)

Tra le modalità di iscrizione on line al sistema (modulo, Allegato IA del DM17 dicembre 2009) è stata confermata quella mediante invio con posta elettronica dei moduli di iscrizione, disponibili sul sito del portale SISTRI, debitamente compilati, all'indirizzo iscrizionemail@sistri.it .

Termini per la comunicazione al SISTRI dei dati di movimentazione dei rifiuti (art. 7)

Sono stati dimezzati i tempi previsti per l'apertura e la compilazione della Scheda SISTRI - Area Movimentazione previsti per i produttori e per i trasportatori di rifiuti pericolosi. In particolare:

a) i produttori, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 4 ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione (precedentemente erano 8 ore, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico;

b) il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 2 ore prima dell'operazione di movimentazione (precedentemente erano 4 ore), salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico;

c) in caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la scheda SISTRI - Area movimentazione deve essere compilata da produttori e trasportatori prima della movimentazione del rifiuto stesso. In questo caso non sono più presenti tempistiche minime da rispettare per la compilazione della scheda di movimentazione.

Ulteriori tipologie particolari (art. 8)

Vengono aggiunte alcune tipologie particolari di gestione del sistema Sistri a quelle previste all'art. 6 del DM 17/12/2009.

1) La procedura prima prevista dall' art. 6 co. 2 del DM 17/12/2009 solo per:

- imprenditori agricoli (art. 2135 c.c) che producono rifiuti non pericolosi
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle industriali, artigianali e di recupero e smaltimento rifiuti (diverse da quelle dell'art. 184 co. 3 lett. c,d,g), ad esempio produttori di non pericolosi da attività sanitarie, commerciali, da demolizioni e costruzioni, ecc. viene allargata anche:
 - ai produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa,
 - al trasporto transfrontaliero dall'estero effettuato da un'impresa che effettua la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali (art. 212, co. 5 del D. Lgs. 152/06),

in quanto anche questi ultimi soggetti non sono obbligati all'iscrizione al SISTRI.

La procedura è la seguente:

- i soggetti comunicano i propri dati al delegato dell'impresa di trasporto, il quale compila la sezione del produttore della Scheda SISTRI-Area Movimentazione, inserendo le informazioni da loro ricevute;
- una copia, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto;
- il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento è tenuto a stampare e trasmettere al produttore la copia completa della Scheda SISTRI - Area Movimentazione al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.

2) Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale al di fuori delle strutture medesime oppure in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 DPR n. 254/2003 che considera tali rifiuti come prodotti presso la sede delle strutture, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 7 e 8 del DM 17 dicembre 2009. Ossia il registro cronologico è compilato presso la sede di riferimento della struttura pubblica o privata, mentre per il trasporto dal luogo di produzione alla sede occorre utilizzare una scheda di movimentazione.

Impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani (Art. 9)

Gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico ed alla presentazione del MUD mediante la compilazione della scheda SISTRI - Area Registro Cronologico.

Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, si iscrivono al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma e versano il contributo annuo di 500 euro indipendentemente dalla quantità di rifiuti urbani gestiti.

Per il trasporto di rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15, effettuato da imprese di trasporto iscritte dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 1, il gestore di tali impianti compila la scheda SISTRI - Area movimentazione, ne stampa una copia e la consegna, firmata, all'impresa di trasporto. La scheda accompagna il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero e/o smaltimento di destinazione. Come previsto dall'art. 5 co. 14 del DM 17/12/2009, la responsabilità del gestore dell'impianto comunale / intercomunale termina con l'invio da parte del sistema della e-mail di accettazione dei rifiuti da parte del destinatario finale.

Moduli di iscrizione (Art. 10)

I moduli di iscrizione sono stati sostituiti da quelli allegati al nuovo DM 15/02/2010: i nuovi moduli non richiedono informazioni aggiuntive, ma riportano diverse indicazioni e chiarimenti riguardanti la loro compilazione.

In particolare:

- tra le unità locali occorre conteggiare anche la sede legale nel caso in cui vi si producano e/o svolgano attività relative ai rifiuti;
- se la sede legale rientra tra le unità locali, la sezione 2 deve essere compilata anche per essa;
- per ogni unità locale non occorre più indicare le ULA bensì il numero di dipendenti, calcolandone il numero come somma di quelli, nell'anno precedente l'iscrizione, occupati a tempo pieno e delle frazioni di quelli occupati a tempo parziale e stagionali;
- è stato chiarito (punto 2.4) che i dispositivi USB possono ora essere richiesti:
 - per l'unità locale nel suo complesso;
 - oppure, solo per i produttori, per l'iscrizione delle unità operative (indicandone il numero) che costituiscono l'unità locale in esame;
- categorie d'iscrizione (punto 2 A.3): è indicato che per le attività di recupero rifiuti R5, R10, R11, R12, R13 e per quelle di smaltimento D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14 e D15 occorre compilare una copia della sezione 2 A per ognuna di queste attività svolte;
- nelle categorie recuperatori/smaltitori occorre indicare le singole attività di trattamento effettuate;
- è richiesto di indicare le quantità di rifiuti gestiti da parte delle discariche e dei demolitori/rottamatori e frantumatori, mentre non è più richiesto per i rifiuti inerti;
- trasportatori (sezione 3): nel caso siano richiesti dispositivi USB per ogni unità locale, occorre compilare una sottosezione 3 A, di nuova introduzione, per ogni unità locale, riportante l'indirizzo ed i riferimenti dei delegati designati.

Le iscrizioni eseguite, entro il 28/02/2010, (data di entrata in vigore del DM 15.2.2010), con la modulistica contenuta nel DM 17/12/2009 rimangono comunque valide.

Modifiche al DM 17 dicembre 2009 (Art. 11)

1) Nell'Allegato II del DM 17/12/2009, è stata soppressa la nota alla sesta tabella «Demolitori e Rottamatori» indicante il fatto che concessionarie, automercati e case produttrici di automobili dovevano essere comprese in questa categoria. Questo, peraltro, era già stato indicato nelle faq pubblicate sul portale Sistri.

2) Le schede riportate nell'allegato III (Registro Cronologico ed Area Movimentazione) del DM 17/12/2009 sono state parzialmente modificate con l'inserimento di alcuni campi.

Delegato (Art. 12)

È stata modificata la definizione di "Delegato" riportata nell'allegato I A del DM 17/12/2009. Ora è così definito: " il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun "Delegato", le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'impresa». Pertanto il delegato non coincide più necessariamente con il soggetto che, all'interno dell'azienda, ha i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti dell'unità locale in esame.

Alcuni chiarimenti dalla FAQ del portale Sistri

Si segnala infine che sulla homepage del portale Sistri, alla voce "news", sono state pubblicate nuove faq, riguardanti in particolare:

- iscrizione delle unità locali con meno di 10 dipendenti: nel caso di produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da

- attività industriali, artigianali o di trattamento rifiuti, se l'impresa nel suo complesso rientra tra i soggetti obbligati occorre iscrivere anche le unità locali che abbiano meno di 10 dipendenti;
- termini d'iscrizione per imprese che svolgono nella stessa unità locale attività con differenti termini d'iscrizione, ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. a) e b): in questo caso l'impresa deve iscriversi una sola volta, per entrambe le attività ed entro i termini di scadenza previsti dall'art. 1 co.1 lett. a) (30 marzo in base alla proroga dei termini).
 - cantieri mobili:
 - i cantieri mobili di durata superiore a 6 mesi che producano esclusivamente rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo, non sono obbligati all'iscrizione al Sistri;
 - i cantieri mobili di durata inferiore a 6 mesi che producono rifiuti per i quali ricorre l'obbligo (es. pericolosi), non sono obbligati ad aderire al Sistri solo se non dispongono di tecnologie adeguate (pc e connessione internet) per l'accesso al Sistri.
 - soggetti che possono essere incaricati per il ritiro dei dispositivi: l'iscrizione al Sistri ed il ritiro dei dispositivi presso i siti di distribuzione può essere delegato ad un qualsiasi soggetto interno od esterno all'impresa.
 - trasportatori di propri rifiuti iscritti all'Albo Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 co. 8 del D.Lgs. 152/06:
 - le imprese che hanno effettuato l'iscrizione con le modalità precedenti l'entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008 (Correttivo del D.Lgs. 152/06 che ha introdotto la necessità di indicare i rifiuti trasportati anche per questa tipologia d'iscrizione all'Albo), devono iscriversi al Sistri solo se intendono trasportare propri rifiuti speciali pericolosi;
 - tali trasporti possono essere effettuati solo con veicoli dotati degli idonei dispositivi (black box e USB)
 - anche se non obbligatoria, l'iscrizione al Sistri può essere effettuata anche in caso di trasporto di soli rifiuti non pericolosi.
 - convenzioni con le CCIAA e compiti delle associazioni imprenditoriali:
 - da Unioncamere ed associazioni imprenditoriali di livello nazionale è stato approvato lo schema di convenzione utilizzabile per la sottoscrizione degli accordi locali tra CCIAA e associazioni imprenditoriali;
 - per la delega della gestione del sistema Sistri prevista dall'art. 7 co.1 del DM 17/12/2009, i soggetti interessati possono delegare solamente le associazioni a cui sono iscritti, tramite delega su carta semplice ma con firma autenticata da un notaio o pubblico ufficiale autorizzato;
 - nelle indicazioni fornite, è indicato che per la gestione di più soggetti le associazioni delegate dovranno dotarsi di un dispositivo USB. Dovrebbe quindi trattarsi di un unico dispositivo USB "multiaziendale";
 - le associazioni delegabili sono individuate nelle associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, le loro articolazioni territoriali o le società di servizi di diretta emanazione delle medesime associazioni imprenditoriali
 - distribuzione dei dispositivi USB: se l'impresa indica che effettuerà il ritiro dei dispositivi presso un'associazione imprenditoriale, nel caso in cui l'associazione non abbia stipulato la delega con la CCIAA competente l'impresa dovrà ritirare i dispositivi presso la stessa CCIAA.

Allegati

- [Sistri: DM 15 febbraio 2010](#)
- [Sistri: DM 15 febbraio 2010 - Allegato I](#)